

**DELIBERAZIONE 8 MARZO 2018
136/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 559/2017/E/EEL)
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1010^a riunione del 8 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 559/2017/E/EEL (di seguito: 559/2017/E/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 316/2016/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 316/2016/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 559/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 7 settembre 2017 (prot. Autorità 29170 dell’11 settembre 2017), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 29 novembre 2017 (prot. Autorità 39105 del 30 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le modalità sopra descritte, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di produzione incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
 - l’errata classificazione di un impianto cogenerativo tra le unità non rilevanti, con successivo intervento di rettifica da parte di Terna nel corso del 2017; trattandosi invero di una unità rilevante, l’impianto dovrebbe essere escluso dal campo di indagine del procedimento prescrittivo;
 - l’errata classificazione di un impianto non rilevante a biogas come unità di produzione programmabile; la correzione, chiesta dal produttore titolare dell’impianto, è stata effettuata da Terna nel corso del mese di settembre 2016;

- l'erronea valutazione della diligenza con riferimento alla programmazione delle unità non rilevanti non programmabili nella zona Sud in quanto tutti gli sbilanciamenti mensili relativi all'anno 2016 risulterebbero inferiori alla soglia di riferimento;
- analogamente, dovrebbe essere valutata come diligente la condotta di programmazione relativa alle unità non rilevanti programmabili nella zona Sud dove si è verificato il superamento della soglia di riferimento soltanto in un mese dell'anno 2016; inoltre, in questo caso, il punto di dispacciamento coincideva con un unico impianto idroelettrico programmabile caratterizzato da poche ore di funzionamento al giorno, con difficoltà di attribuzione precisa della previsione di produzione alle ore di inizio e di fine di ogni intervallo di funzionamento;
- infine, anche per le unità non rilevanti non programmabili ubicate nelle zone Nord e Centro Nord, la valutazione della condotta di programmazione dovrebbe essere considerata diligente in quanto il superamento delle soglie di riferimento sarebbe avvenuto solo in due mesi nel corso del 2016;
- la Società ha formulato, inoltre, le seguenti osservazioni, supportate da analisi numeriche:
 - le percentuali di sbilanciamento registrate dalla Società nel corso del 2015 sono state superiori a quelle registrate nel 2016 e, pertanto, risulterebbero in controtendenza rispetto alla dinamica del valore del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111 (c.d. corrispettivo *uplift*); quest'ultimo, infatti, ha esibito un significativo aumento proprio nel 2016 per effetto delle strategie di offerta degli utenti del dispacciamento abilitati a presentare offerte sul mercato per il servizio di dispacciamento;
 - a conferma di quanto sopra, il valore del corrispettivo *uplift* avrebbe registrato un incremento significativo anche nei mesi di marzo e aprile 2017, nonostante la vigenza, dal mese di agosto 2016, della deliberazione 444/2016/R/EEL finalizzata a disincentivare gli sbilanciamenti volontari;
 - dai rapporti di Terna sugli sbilanciamenti emergerebbe altresì l'imprevedibilità del segno di sbilanciamento aggregato zonale nell'anno 2016; ciò confermerebbe l'assenza di un intento speculativo nella condotta della Società;
 - l'incidenza degli sbilanciamenti, registrati dagli operatori di grandi dimensioni (ancorché considerati diligenti dall'Autorità in quanto al di sotto delle soglie di tolleranza), risulterebbe di gran lunga maggiore sul valore del corrispettivo *uplift* rispetto a quella degli sbilanciamenti oltre soglia registrati dagli operatori più piccoli; conseguentemente, il danno per la collettività dovrebbe essere ascritto in larga misura alla condotta dei primi piuttosto che a quella dei secondi;
 - la Società ha trasferito alla propria clientela il contributo legato agli sbilanciamenti, in termini di perdite e guadagni: ciò, in particolare, avrebbe consentito di praticare prezzi inferiori ai costi di approvvigionamento

sostenuti dalla Società, in quanto le perdite sarebbero state recuperabili grazie alle politiche di sbilanciamento;

- alla luce delle osservazioni sopra descritte, la Società ritiene che, qualora l’Autorità confermasse i presupposti – comunque respinti – per imporre una restituzione a Terna di una parte delle somme ricevute per effetto degli sbilanciamenti registrati nel periodo gennaio-luglio 2016, da dette somme dovrebbero essere scomputati gli effetti determinati dalle dinamiche anomale dei prezzi di sbilanciamento registrati nel 2016 rispetto al 2015, riconducibili alle condotte di altri soggetti e quindi non imputabili al comportamento della Società.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le osservazioni sulla errata classificazione di alcune unità di produzione hanno rilevanza ai fini delle valutazioni sulla diligenza: in particolare, l’unità di produzione cogenerativa erroneamente considerata come non rilevante è stata esclusa dall’analisi, mentre l’unità di produzione non rilevante alimentata a biogas è stata considerata insieme alle altre unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili localizzate nella medesima zona; per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato B al presente provvedimento;
- le valutazioni sulla diligenza presenti nell’Allegato B si riferiscono all’intero periodo in esame, ivi incluso l’anno 2015: in diversi dei casi segnalati dalla Società le condotte sono state considerate non diligenti per effetto del superamento della soglia di tolleranza per più mesi consecutivi proprio con riferimento all’anno 2015; la proposta di revisione avanzata dalla Società non può, pertanto, essere accolta; giova, tuttavia, sottolineare come, per le unità non abilitate con superamenti della soglia di tolleranza relativi al solo anno 2015 (come accertati da Terna sulla base dei dati rettificati disponibili al momento della quantificazione) le partite economiche sottese alla prescrizione saranno comunque pari a zero (in quanto la prescrizione è limitata al solo anno 2016);
- le analisi numeriche fornite dalla Società confermano quanto già riportato nella deliberazione 559/2017/E/EEL sui fattori che concorrono alla determinazione del corrispettivo *uplift*: come evidenziato, infatti, nella sezione A1 della sopracitata deliberazione, detto corrispettivo dipende in modo significativo dal comportamento d’offerta adottato dagli utenti del dispacciamento delle unità abilitate, al quale sono legati sia i costi sostenuti da Terna sul mercato per il servizio di dispacciamento (e la relativa componente del corrispettivo *uplift*) sia i prezzi di sbilanciamento (che, moltiplicati per i volumi di sbilanciamento effettivo, concorrono a determinare la componente del corrispettivo *uplift* legata agli sbilanciamenti e erroneamente segnalata dalla Società come legata ai *traders*);
- in particolare è corretto sostenere come gli elevati prezzi di offerta verificatisi sul mercato per il servizio di dispacciamento nella primavera del 2016 e del

2017 abbiano comportato un incremento significativo del corrispettivo *uplift*; tuttavia, giova evidenziare che:

- per l'anno 2016 l'incremento del corrispettivo *uplift* è stato ulteriormente aggravato dagli elevati volumi di sbilanciamento effettivo associati alle unità non abilitate (frutto di una programmazione contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza); con volumi di sbilanciamento contenuti entro i canoni di correttezza, l'impatto complessivo sarebbe stato inferiore;
- per l'anno 2017 l'incremento del corrispettivo *uplift* è stato mitigato dalle disposizioni della deliberazione 444/2016/R/EEL finalizzate a disincentivare strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema;
- i volumi di sbilanciamento effettivo, pertanto, sono altrettanto importanti nella determinazione del corrispettivo *uplift* (ancorché con un impatto mediamente inferiore rispetto agli elevati prezzi di offerta sul mercato per il servizio di dispacciamento); in tale ottica è inevitabile che il contributo associato agli utenti del dispacciamento con i portafogli di dimensione maggiori sia superiore rispetto al contributo degli altri utenti del dispacciamento, in quanto, come giustamente sostiene la Società, a maggiori volumi dispacciati possono corrispondere maggiori volumi di sbilanciamento effettivo;
- i provvedimenti prescrittivi adottati a seguito dei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL, tuttavia, non traggono origine dall'ammontare degli sbilanciamenti in valore assoluto relativi alle unità non abilitate (o dall'impatto degli stessi sul corrispettivo *uplift*, impatto che, come chiarito sopra, dipende anche dal valore del prezzo di sbilanciamento di cui gli utenti del dispacciamento titolari delle unità non abilitate sono del tutto estranei), bensì dall'accertamento di una programmazione contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza che si è tradotta in una lesione del diritto dell'utenza ad una corretta valorizzazione delle risorse del dispacciamento per il tramite del corrispettivo *uplift*;
- l'impatto economico di tali programmazioni non diligenti, misurato per il tramite dei prezzi di sbilanciamento effettivo applicati in ciascuna zona di mercato, a ciascuna tipologia di unità non abilitata e in ciascun periodo rilevante, non ha, quindi, rilievo ai fini dei presupposti della prescrizione (come invece sembrerebbe sostenere la Società), ma è tenuto in considerazione esclusivamente in sede di quantificazione delle relative partite economiche, come descritto nella sezione C della deliberazione 559/2017/E/EEL cui si rimanda per i dettagli;
- per quanto detto sopra non può quindi essere accolta la richiesta della Società di scomputare dalla prescrizione gli effetti legati alle dinamiche dei prezzi di sbilanciamento: un tale scomputo non consentirebbe, infatti, di tenere in conto dell'effettivo impatto dei volumi di sbilanciamento sul corrispettivo *uplift*, vanificando lo scopo del provvedimento prescrittivo consistente nella restituzione a vantaggio del sistema elettrico dei benefici associati alla violazione dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza (benefici legati proprio all'applicazione dei prezzi di sbilanciamento effettivi come maturatisi nei periodi rilevanti caratterizzati da programmazioni non diligenti);

- non hanno altresì alcuna rilevanza le osservazioni sul segno dello sbilanciamento aggregato zonale: tale segno, infatti, risultava affetto da anomalie che ne rendevano facilmente prevedibile un trend che incoraggiava potenziali strategie di programmazione quali quella evidenziata nel box 1 del documento per la consultazione 316/2016/R/EEL con conseguenti volumi di sbilanciamento contrari ai canoni di correttezza;
- non possono, infine, essere tenuti in considerazione i benefici trasferiti dalla Società alla propria clientela finale in termini di minori prezzi dell'energia: si tratta, infatti, di politiche commerciali gestite nell'ambito delle relazioni contrattuali esistenti fra l'utente del dispacciamento e le proprie controparti, che esulano dagli scopi del presente provvedimento che riguarda, invece, il rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza nella programmazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 559/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 559/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 559/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 559/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 559/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di marzo 2018 (con

liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di aprile 2018);

3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

8 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni